

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 1-3120

Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale.

A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore De Santis:

1. Premessa

L'attività degli Organismi in house regionali concorre alla realizzazione degli obiettivi regionali nel perseguimento degli interessi pubblici. Essi devono operare secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Regione dal canto suo intende adeguare ai più recenti approdi della giurisprudenza e della normativa nazionale e dell'Unione europea il ruolo di socio/consorzio da essa esercitato negli Organismi regionali operanti in regime di "in house providing".

Punto di partenza obbligato per il conseguimento del predetto obiettivo è la disciplina del controllo analogo la quale ha formato oggetto di importanti interventi normativi e pronunce della giurisprudenza interna e della Corte di Giustizia Europea nel corso degli anni.

Per principio acquisito, il controllo analogo degli organismi operanti in regime di "in house providing" si configura come controllo strutturale, ossia come potere di ingerenza nell'organizzazione della produzione del servizio e non solamente come controllo sull'attività, al fine di presidiare la conformità dell'azione del controllato alle direttive poste dal controllante. In particolare la giurisprudenza comunitaria, seguita da quella nazionale, ha evidenziato che il ridetto controllo si estrinseca in un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato che incide sui più importanti atti di gestione, poiché si è in presenza di un modello organizzativo meramente interno qualificabile in termini di delegazione interorganica (in particolare si evidenzia la pronuncia della SS.UU. della Cassazione del 25/11/2013 n. 26283).

Affinché possa parlarsi di un effettivo controllo analogo non è sufficiente la proprietà totalitaria dell'ente controllato essendo anche necessario che la "mano pubblica" abbia la possibilità di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche dell'Organismo affidatario. Gli organismi in house non possono operare con un margine di autonomia consistente nell'assumere importanti atti gestionali. E' noto peraltro che il mancato esercizio di un effettivo controllo analogo si ripercuote sulla legittimità dell'affidamento pubblico (nello specifico si veda Consiglio di Stato, Sezione III, 27 aprile 2015 n. 2154).

Il controllo analogo, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa richiamando propri precedenti, non ha una matrice civilistica assimilabile al controllo esercitato da un maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 13.3.2014, Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Piemonte - Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario anno 2014). Esso investe, al contempo, gli organi e gli atti: sugli organi nel senso che l'ente pubblico deve avere il potere di nomina e revoca dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; sulla gestione nella misura in cui l'ente affidante, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere anche il potere di autorizzare o di "annullare"

quantomeno gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181). A questi fini è allora necessario che accanto alle prerogative sociali, e quindi ai poteri che l'ente locale esercita come socio secondo le regole civilistiche, vi siano anche intensi e significativi poteri pubblicistici concernenti gli atti più significativi che contrastino con le direttive e con gli indirizzi impartiti dallo stesso ente affidante (Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5; sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1514).

Negli organismi in house pluripartecipati (partecipati da una pluralità di soggetti pubblici, vedi es. CSI Piemonte) rileva la "signoria" della mano pubblica sull'ente affidatario. E' necessario che il controllo sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione dominante di ogni singolo ente (cfr. Cons. St. sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; 30 aprile 2009, n. 2675; 9 marzo 2009, n. 1365; 24 settembre 2010, n. 7092; 08 marzo 2011, n. 1447). Ciò non di meno, il singolo socio deve poter vantare una posizione più che simbolica, idonea, per quanto minoritaria, a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte; sicché, una presenza puramente formale nella compagine partecipata o in un organo comune incaricato della direzione della stessa, non risulterebbe sufficiente (TAR Piemonte sez. I 16/6/2014 n. 1069).

Riassumendo quanto in premessa evidenziato, al fine di poter configurare un effettivo controllo analogo, e quindi un legittimo affidamento in house:

- L'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale.
- Il controllo analogo è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da un maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo.
- Un organismo è definibile in house nella misura in cui non vi è in concreto una effettiva e sostanziale separazione rispetto l'ente pubblico.
- I titolari degli organi sociali sono parte di un rapporto di servizio con l'amministrazione (o le amministrazioni) costituenti/partecipanti.
- L'impresa non deve aver acquistato una vocazione commerciale che rende precario il controllo da parte dell'ente pubblico.
- Le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. In particolare, la società affidataria deve essere assoggettata ad un controllo che consente alla "mano pubblica" di condizionarne le decisioni. Deve trattarsi, in particolare, di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti della società (vedi anche Cass. Civ., s.u., 25 novembre 2013 n. 26283); gli organi della società in house, sono assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, non possono essere considerati come investiti di un mero incarico di diritto privato instaurato con la medesima società.
- E' dato pacifico in giurisprudenza, infine, che il controllo debba essere esercitato non solo in forma propulsiva ma anche attraverso l'esercizio - in chiave preventiva - di poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato al servizio.
- Negli organismi in house pluripartecipati (partecipati cioè da più organismi pubblici) ciò che rileva è che la "signoria" della mano pubblica nel suo complesso. E' necessario che il controllo sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione dominante di ogni singolo ente. In ogni caso il singolo socio deve poter vantare una posizione più che simbolica, idonea a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo.

2. Le linee guida relative all'esercizio del controllo analogo degli Organismi operanti in regime di "in house providing" strumentale

Partendo dalla ricostruzione dell'istituto del controllo analogo, così come attualmente configurato nel diritto interno e dell'Unione, sono state elaborate le allegate Direttive. Esse rappresentano per l'ordinamento regionale il primo intervento di raccordo delle attività di *governance*, vigilanza e controllo, secondo le modalità richieste dalla disciplina del "controllo analogo" nei confronti degli Organismi predetti. Involgendo le medesime riflessi sull'organizzazione dell'attività amministrativa interna della Regione, esse sono comunque suscettive di successive integrazioni, modifiche anche alla luce degli sviluppi della normativa interna e dell'Unione.

In particolare, si segnala il prossimo recepimento della direttiva 2014/24/UE la quale ha già occasionato la pronuncia del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere sez. II n. 298/15).

Con quest'ultimo il C.d.S. ha ribadito la natura di modello di organizzazione meramente interno dell'in house, alternativo al mercato, qualificabile in termini di delegazione interorganica, secondo la ricostruzione classica, già affermata (Cons. Stato, Ad. plen. 3-3-2008, n. 1).

Esse contengono altresì una definizione della tipologia di controlli che si intende effettuare e l'articolazione procedurale del controllo stesso.

Partono dal dato ormai acquisito che l'organismo in house non si colloca come entità posta al di fuori dell'ente pubblico, bensì si configura come un'articolazione di quest'ultimo, come una longa manus dell'amministrazione regionale, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo. Conseguendone che l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa".

Le allegate Direttive sono inoltre occasionate dal fatto che diverse strutture regionali sono impegnate nella funzione di vigilanza "*ratione materiae*" in relazione alle specifiche attività affidate agli organismi in house. Pertanto, tenuto conto delle competenze di monitoraggio e controllo di natura "trasversale" di talune Direzioni regionali, si rende altresì necessaria l'individuazione delle strutture deputate a siffatto controllo chiamate a realizzare un intenso raccordo operativo tra strutture regionali e tra queste e la Giunta.

Infine, in aderenza a quanto in premessa esposto ed a quanto recato dalle allegate direttive occorre riconoscere alla Regione negli Statuti degli organismi partecipati il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative e che i relativi organi amministrativi vengano pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.

Nei ridetti Statuti il controllo deve configurarsi non come influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea ed in generale sugli organi sociali dell'organismo in house. Piuttosto deve configurarsi come potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile (si vedano, in tal senso, le indicazioni di Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1 e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita).

3. Fonti del controllo analogo

Le modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione sono rinvenibili:

- Nelle linee guida approvate con il presente atto;
- Negli Statuti degli organismi che operano in regime di "in house";
- Nelle convenzioni generali;

- Nei contratti di servizio qualora previsti;
- In appositi atti di indirizzo e di vigilanza.

Tutto quanto sopra premesso.

La Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- 1) di approvare le allegate “*Direttive relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte ed operanti in regime di “in house providing” strumentali*”, Allegato A;
- 2) di approvare l’elenco degli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, Allegato B;
- 3) di stabilire che le Linee di indirizzo quivi approvate integrano precedenti diverse modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione nei confronti degli Organismi in house;
- 4) di stabilire che sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell’ambito dell’attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;
- 5) di stabilire che entro il 31 dicembre 2016 il Comitato interno sul controllo analogo, di cui all’art. 2 dell’Allegato A, valutate le evoluzioni normative e gli esiti della concreta applicazione, propone alla Giunta regionale eventuali modifiche delle medesime linee guida.
- 6) di notificare, a cura della Direzione Regionale Affari Istituzionali ed Avvocatura il presente atto, per la conseguente attuazione statutaria, agli Organismi in house individuati nell’allegato B.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/201.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale.

Art. 1

Oggetto, definizioni, riferimenti e principi generali

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Piemonte esercita sulle società e consorzi dalla stessa partecipate che operano in regime di in “house providing” strumentale, di seguito individuati con il termine “Organismi”, i quali provvedono ad adeguare i propri statuti alle presenti direttive. Rimangono salve tutte le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti nonché tutte le forme di monitoraggio-vigilanza contemplati negli atti di affidamento. Il controllo analogo è esercitato con le stesse modalità e termini di cui ai seguenti articoli, dagli Organismi controllati in regime di in house providing sulle loro rispettive società in house “strumentali”.

2. L'affidamento di attività ad Organismi in regime di “ in house providing” richiede una previa verifica:

- della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché la previa valutazione della idoneità dell'Organismo affidatario all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili;

- dell'opportunità di adottare la soluzione “in house” in luogo del ricorso al mercato

3. Le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna da parte degli Organismi devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza per quanto riguarda gli approvvigionamenti ai sensi “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”.

Art. 2

Comitato interno sul controllo analogo

1. È prevista la costituzione di un comitato sul “controllo analogo” presieduto dal Segretario Generale e composto da:

- Direttore del Gabinetto della Presidenza o dirigente/funziionario delegato;
- Direttore Direzione Finanze o dirigente/funziionario delegato;

- Direttore Direzione Affari Istituzionali dirigente/funziionario delegato;
- Responsabile Settore Partecipate dirigente/funziionario delegato;
- Segretario generale
- Direttore dirigente/funziionario delegato della struttura regionale competente sulle attività dell'Organismo.

2. Al fine di assicurare il raccordo con l'organo politico, all'Assessore con delega ai rapporti con società a partecipazione regionale sono trasmesse le convocazioni ed il materiale relativi alle sedute del comitato. Ove ritenga opportuno l'Assessore ha facoltà di intervenire o di richiedere la convocazione del Comitato.

3. Il Comitato può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione alle sue riunioni dei componenti gli organi di governo degli Organismi partecipati.

4. Il Comitato, ai fini di esaminare l'andamento dell'attività, convoca riunioni periodiche con i rappresentanti degli Organismi partecipati.

Art. 3

Attività del Comitato

1. Al Comitato interno, che è istituito a far data dal 15 aprile 2016, sono attribuiti i seguenti compiti:

- Fornisce interpretazioni normative con particolare riguardo alle modalità di esercizio del controllo analogo;
- Formula proposte di aggiornamento della presente disciplina;
- Prende visione della macro programmazione economica-finanziaria-organizzativa degli Organismi controllati;
- Esamina, a supporto delle Direzioni, le convenzioni quadro per gli affidamenti.

2. Le Convocazioni del predetto Comitato sono curate dalla Direzione Segretariato Generale.

Art. 4

Modalità di affidamento

1. Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati da appositi Contratti/Convenzioni avente il seguente contenuto:

- a) oggetto con dettaglio delle attività;
- b) durata;
- c) illustrazione dei costi;
- d) specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi;

- e) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
 - f) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
 - g) penali e sanzioni contrattuali;
 - h) modalità di soluzione delle controversie tra affidante e affidatario;
 - i) modalità di modifica del contratto/convenzione
 - j) proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti
2. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete:
- 1. la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità;
 - 2. il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento;
 - 3. la comunicazione dell'affidamento al Settore Rapporti con Società partecipate.

Art. 5

Trasmissione degli atti

1. I verbali di tutte le Assemblee dei soci, e l'elenco delle determinazioni assunte dall'organo di amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni del sindaco/collegio sindacale e dell'organo di revisione sono senza indugio trasmessi al Settore Rapporti con Società partecipate.

Art. 6

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli Organismi partecipati:
- 1) Budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione;
 - 2) Bilancio semestrale con variazione di budget di cui alla lettera a), accompagnate da una relazione dell'organo di amministrazione recante adeguata motivazione e dalla eventuale relazione del sindaco/collegio sindacale;
 - 3) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;
 - 4) Atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

- 5) Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;
- 6) Atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno.
- 7) Atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;
- 8) Regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) e loro successive integrazioni e modificazioni.
- 9) Proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- 10) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- 11) Proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;
- 12) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Art. 7

Natura del controllo

1. Gli Organismi collaborano fattivamente attraverso i propri organi al controllo sugli atti che è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra politica aziendale intrapresa (bilancio di esercizio) o da intraprendersi (budget economico) nell'anno di riferimento e specifiche direttive

impartite dalla Giunta regionale, nonché eventuali indirizzi generali scaturenti dalla programmazione regionale.

L'esame del budget è volto alla verifica della capacità dell'Organismo partecipato di perseguire sia l'equilibrio economico che quello finanziario. I risultati dell'analisi costituiranno la base per la formulazione di ulteriori indirizzi da parte della Giunta regionale.

Art. 8

Modalità di esercizio del controllo

1. Il budget di previsione (economico e finanziario), art. 6, comma 1, punto n. 1, è inviato, con la relazione dell'organo di amministrazione nei termini previsti dai rispettivi statuti o, in mancanza, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento alle Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed al Settore Rapporti con società Partecipate. Gli atti di cui all'art. 6, comma 1, punti 2, 4-12, sono inviati entro 10 giorni dalla loro approvazione alle Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed al Settore Rapporti con società Partecipate

2. Il bilancio di esercizio ed i relativi allegati di cui all'art. 6 primo comma, punto 3 sono trasmessi al Settore Rapporti con Società partecipate entro il terzo giorno lavorativo successivo alla loro approvazione da parte degli organi sociali ed in ogni caso almeno 15 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.

3. Le proposte di atti di cui all'art. 6, primo comma, punto 3 sono soggette, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da parte della Giunta entro il termine utile per lo svolgimento dell'Assemblea.

4. Le proposte di atti di cui all'art. 6, primo comma, punto 4, sono soggetti in ogni caso, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da parte della Giunta entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione.

5. Gli atti di cui alle all'art. 6, primo comma, punti 1, 2, 5-12, sono esaminati dal Settore Rapporti con Società partecipate che si avvale del supporto istruttorio delle Strutture regionali competenti e del Comitato interno di cui all'art. 2. Entro 30 giorni dal ricevimento dei predetti atti il Settore Rapporti con Società partecipate comunica gli eventuali rilievi e osservazioni, emersi in sede d'istruttoria, all'Organismo controllato, il quale entro 15 giorni accoglie i suddetti rilievi ovvero

motiva il mancato accoglimento, di cui viene data tempestivamente comunicazione alla Giunta Regionale, che valuta se adottare un atto vincolante.

6. Laddove gli Organismi non provvedano all'invio, nei termini previsti, degli atti di cui all'art. 6 ovvero non ottemperino all'atto vincolante di cui al comma precedente, la Giunta, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 9

Controllo strategico, piano degli obiettivi e controllo di gestione

1. Gli Organismi partecipati sono sottoposti, inoltre, alle seguenti tipologie di controllo:

Il **controllo strategico** sugli atti più significativi degli Organismi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel Piano degli Obiettivi, in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e alle criticità e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati.

2. Il **Piano degli Obiettivi (PdO) operativi** degli Organismi sottoposti a controllo è il documento di riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le strategie emanate dall'Amministrazione regionale. Evidenzia l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi entro l'anno in corso

Il Piano, predisposto dalle competenti strutture degli Organismi sottoposti a controllo, è trasmesso, entro il mese di febbraio di ciascun anno a tutte le Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed alla Giunta regionale.

Il Settore Rapporti con società partecipate curerà il raccordo con il Comitato interno di cui all'art. 2 al fine della valutazione strategica.

Esso contiene:

- Le linee di sviluppo delle diverse attività;
- Il programma degli investimenti;
- La previsione del risultato economico;

3. Il **controllo di gestione** finalizzato alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dall'Organismo sia con riferimento alle risorse attribuite che al

raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati.

Al fine di consentire all'organo politico competente di valutare i risultati economici e le ricadute sulle attività d'impresa e sulla comunità delle attività e dei progetti degli Organismi partecipati, gli stessi trasmettono unitamente al Piano degli Obiettivi, entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche un Piano di indicatori che evidenzia i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere. Tale Piano seguirà lo stesso iter del Piano degli Obiettivi operativi.

Art. 10

Metodologia dei flussi informativi

1. Le sopra evidenziate attività di controllo saranno effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione regionale e gli Organismi sottoposti al controllo.
2. A tal fine sono individuati presso questi ultimi i referenti responsabili del flusso informativo. Si fa ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.
3. I documenti, le informazioni ed i dati richiesti possono essere inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i..
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere agli Organismi sottoposti al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 11

Flussi informativi verso gli Organismi

1. Sarà cura della Regione inviare, ad opera delle Direzioni competenti o tramite il Settore Rapporti con società partecipate, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili all'Organismo nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

Art. 12

Controllo analogo congiunto

1. Per l'esercizio del controllo analogo degli Organismi operanti in regime di "in house" pluripartecipato, la Regione promuove la costituzione un tavolo di coordinamento tra i maggiori

enti pubblici presenti nell'Organismo. Il suddetto coordinamento avrà compiti di organizzazione dell'azione dei diversi enti pubblici in materia di controllo analogo.

Art. 13

Normativa applicabile e rinvio

1. Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

ALLEGATO B

Elenco degli Organismi partecipati operanti in regime di “in house providing” che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte

Denominazione dell'Organismo in house	%	Natura giuridica
1) SCR PIEMONTE	100	S.p.a.
2) CSI PIEMONTE	21,38	Consorzio
3) CEIPIEMONTE	46,32	S.c.p.a.
4) FINPIEMONTE	97,43	S.p.a
5) I.P.L.A.	96,26	S.p.a
6) R.S.A.	20	S.r.l.
7) SPT	100	S.r.l.
8) IMA	80,81	S.c.p.a.
9) 5T	30	S.r.l.
10) COREP	25	Consorzio